

Decreto n. 1871

Bando di selezione per l'ammissione ai Corsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità VIII Ciclo a.a. 2022/2023

II Rettore

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" e successive modificazioni e, in particolare gli articoli 13 e14;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 10 settembre 2010, n. 249 recante "Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011 e successive modificazioni e in particolare, l'articolo 13, concernente i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*" e in particolare l'articolo 5, comma 4;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012 e in particolare l'articolo 3, in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 30 novembre 2012, n. 93, recante "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 1° dicembre 2016, n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 Regolamento recante "Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e successive modificazioni;



VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 9 maggio 2017, n. 259 recante "la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 8 febbraio 2019, n. 92 recante "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Ministro dell'Università e della Ricerca, 7 agosto 2020, n. 90 recante "Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità";

VISTO il D.M. del 29 maggio 2023, n. 691;

VISTO il D.M. del 30 maggio 2023, n. 694;

VISTE le delibere del Senato Accademico n. 202 del 05 giugno 2023 e della Giunta Esecutiva n. 66 del 05 giugno 2023;

RITENUTO pertanto, di procedere all'attivazione della presente procedura selettiva per i posti attribuiti all'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT così come stabilito dal D.M. n. 694 del 30 maggio 2023,

DECRETA

Art. 1 - Selezione per l'ammissione ai Corsi

- 1. È indetta per l'a.a. 2022/2023 la selezione, per titoli ed esami, per l'ammissione ai Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado, istituiti presso questa Università nell' a.a. 2022/2023, ai sensi del D.M. 1 dicembre 2016, n. 948, del D.M. 10 marzo 2017, n. 141 integrato dal D.M. 13 aprile 2017, n. 226 in attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, del D.M. 30 settembre 2011, D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, del D.M. 7 agosto 2020, n. 90, del D.M. 29 maggio 2023, n. 691 e del D.M. 30 maggio 2023, n. 694.
- 2. La durata e l'organizzazione del corso è indicata nel Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli art. 5 e 13 del Decreto 10 settembre 2010 n. 249".
- 3. Il numero dei posti disponibili per ciascun ordine e grado di scuola per l'a.a. 2022/2023 è stabilito in conformità alla programmazione degli accessi definita ai sensi del D.M. 30 maggio 2023, n. 694, Allegato A, per un totale di **900** posti così suddivisi:

Scuola	Scuola primaria	Scuola secondaria di I	Scuola secondaria di II
dell'infanzia		grado	grado
100	100	300	400



- 4. Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito del 29 maggio 2023, n. 691, per l'accesso all'VIII ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2022/2023, è riservata una quota determinata nella misura del 35% dei posti disponibili per i soggetti individuati dal comma 2 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente "Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo". Pertanto, sono riservati alla categoria di cui al comma 3 del presente articolo:
 - n. 35 posti per la specializzazione nella scuola dell'infanzia;
 - n. 35 posti per la specializzazione nella scuola primaria;
 - n. 105 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di primo grado;
 - n. 140 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di secondo grado; per un totale di **315** posti.

Art. 2 - Destinatari e requisiti di ammissione

- 1. Sono ammessi alle rispettive selezioni i soli candidati in possesso del titolo di abilitazione valido rispettivamente per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia, nella Scuola Primaria, nella Scuola Secondaria di I grado, nella Scuola Secondaria di II grado ovvero dei titoli previsti dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 5, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, ovvero:
 - a) per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria: titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;
 - b) per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado: il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
 - c) per il percorso di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di secondo grado: rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso e dalle relative note interpretative offerte dal Ministero per i posti di insegnante tecnicopratico;

come specificati meglio nell'allegato A al presente bando.

2. In virtù di quanto chiarito nella Decisione n. 5686/2006 del Consiglio di Stato, non sono ammessi al Corso gli insegnanti di Religione Cattolica.



- 3. Ai sensi e per gli effetti della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e del D.M. 29 luglio 2022, n. 930, è consentita l'iscrizione contemporanea al corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità e a un corso di laurea o di laurea magistrale; è altresì consentita, ai sensi della medesima disciplina, l'iscrizione contemporanea al corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità e a un corso di master, dottorato di ricerca o a un corso di specializzazione non medica. La doppia iscrizione è consentita previa verifica dei requisiti previsti dalla disciplina generale richiamata in precedenza. Fanno eccezione i Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
- 4. I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della scadenza del presente bando e devono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e della legge n. 183 del 12 novembre 2011, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.
- 5. I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall' ateneo.
- 6. Il candidato assume la responsabilità esclusiva per eventuali errori nella individuazione del grado di scuola di partecipazione prescelto in base alla propria classe di laurea.
- 7. L'Università si riserva di adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non risultassero validi alla data dell'autocertificazione.
- 8. La segreteria del corso di specializzazione di sostegno non fornisce informazioni sui requisiti di accesso.

Art. 3 – Iscrizioni per i candidati sovrannumerari

- 1. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, sono ammessi in sovrannumero ai relativi percorsi i soggetti che in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
 - a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
 - b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni (vedi articolo 4 comma 1);
 - c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
- 2. I candidati aventi diritto ad iscriversi in sovrannumero sono esonerati dal sostenere le prove selettive di accesso di cui all' art. 5 del presente bando.



- 3. I candidati risultati idonei ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. 92/2019 potranno essere ammessi in sovrannumero presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove salvo motivata deroga che sarà gestita direttamente tra le istituzioni accademiche interessate. I candidati risultati idonei:
 - a) non dovranno svolgere nessuna prova di ingresso;
 - b) sono vincolati alla sede in cui hanno superato le prove di accesso;
 - c) salvo motivata deroga, non potranno essere ammessi in altre istituzioni accademiche.
- 4. Possono essere motivo di deroga all'obbligo di iscriversi presso la stessa sede in cui hanno sostenuto le prove:
 - a) grave malattia comprovata e documentata;
 - b) maternità e paternità.
- 5. Le modalità di iscrizione dei candidati ammessi in sovrannumero, saranno successivamente definite con apposito comunicato che sarà pubblicato esclusivamente sul sito web dell'Ateneo.
- 6. Le iscrizioni in sovrannumero per essere perfezionate prevedono il pagamento della quota di iscrizione.
- 7. L'Università accoglierà eventuali disposizioni ministeriali che consentano l'istituzione di corsi dedicati esclusivamente ai candidati risultati idonei nei cicli precedenti.
- 8. Ai sensi e per gli effetti della Legge 12 aprile 2022, n. 33 e del D.M. 29 luglio 2022, n. 930, è consentita l'iscrizione contemporanea al corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità e a un corso di laurea o di laurea magistrale; è altresì consentita, ai sensi della medesima disciplina, l'iscrizione contemporanea al corso di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità e a un corso di master, dottorato di ricerca o a un corso di specializzazione non medica. La doppia iscrizione è consentita previa verifica dei requisiti previsti dalla disciplina generale richiamata in precedenza. Fanno eccezione i Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

Art. 4 – Percorsi abbreviati

- 1. Sono previsti percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente ciclo in un grado loro mancante ovvero ammessi in sovrannumero ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 92/2019.
- 2. I soggetti di cui al comma precedente dovranno dimostrare il possesso dei requisiti all'atto dell'immatricolazione al corso.



Art. 5 - Prove di accesso

- 1. La prova di accesso si articolerà in:
 - a) un test preselettivo;
 - b) una prova scritta;
 - c) una prova orale (colloquio individuale).
- 2. Le prove si svolgeranno a Roma, presso la sede dell'UNINT o presso altra struttura individuata dall'Ateneo e comunicata almeno 7 (sette) giorni prima delle date di svolgimento sul sito web dell'Ateneo.
- 3. Le prove di cui al precedente comma 1, saranno tese a verificare il possesso da parte del candidato di:
 - competenze socio-psico-pedagogiche, diversificate secondo i quattro gradi di scuola e riferite alle seguenti tematiche: cenni sulla evoluzione del sistema scolastico italiano dalla Costituzione repubblicana; il ruolo della scuola e dell'educazione nella società italiana contemporanea; le principali concezioni dello sviluppo; le principali teorie pedagogicodidattiche del ventesimo secolo; le minorazioni secondo l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), l'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health);
 - competenze riferibili all'intelligenza emotiva, ovvero: il riconoscimento e la comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti nell'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; la capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
 - competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche: il Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto miglioramento di Istituto; gli Organi collegiali (compiti e ruolo del Consiglio di istituto, del Collegio dei docenti e del Consiglio di classe o Team docenti, del Consiglio di interclasse); le forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie; il compito e il ruolo delle famiglie.
- 4. Inoltre, la prova orale, di cui al comma 1, lettera c) verterà anche su questioni motivazionali soggiacenti alla scelta della professione di docente di sostegno.
- 5. Circa la struttura delle prove, la modalità di somministrazione e l'attribuzione dei punteggi, si utilizzeranno i criteri indicati di seguito:

a) Test preselettivo

Il test preselettivo, che si terra secondo il calendario specificato al successivo comma 6, avrà la durata di due ore, sarà somministrato in formato cartaceo e sarà costituito da 60 (sessanta) quesiti formulati con 5 (cinque) opzioni di risposta, fra le quali il candidato dovrà individuare l'unica risposta corretta. Almeno 20 (venti) dei predetti quesiti saranno volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La



valutazione del test sarà espressa in trentesimi: a ciascuna risposta corretta saranno attribuiti 0,5 (zerovirgolacinque) punti; alle mancate risposte o alle risposte errate saranno attribuiti 0 (zero) punti.

Come previsto dal D.M. 92/2019, saranno ammessi alla prova successiva (prova scritta), un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. L'elenco degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo entro i successivi **20 (venti) giorni** lavorativi dalla data di svolgimento del test preselettivo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente giacché non sarà data alcuna comunicazione aggiuntiva, né per posta elettronica né per telefono.

b) Prova scritta

La prova scritta, che si terrà indicativamente nel mese di settembre 2023, consisterà in un elaborato costituito da 3 (tre) quesiti a riposta aperta, riguardanti le tematiche riportate al comma 3 del presente articolo. Le risposte non potranno superare lo spazio fornito sul foglio. La valutazione sarà espressa in trentesimi, con attribuzione a ciascun quesito di un massimo di 10 (dieci) punti, secondo i seguenti criteri:

- max 2 (due) punti per la pertinenza rispetto al quesito;
- max 2 (due) punti per la rielaborazione personale e l'originalità;
- max 2 (due) punti per la coerenza e la coesione dell'elaborato;
- max 2 (due) punti per la completezza e la consistenza dei dati forniti (riferimenti normativi, dati statistici, riferimenti a studi, ecc.);
- max 2 (due) punti per la correttezza linguistica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito votazione **non inferiore** a 21/30. L'elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato **entro 20 (venti) giorni** dalla data di svolgimento della prova scritta sul sito web di Ateneo, <u>www.unint.eu</u> unitamente al calendario della successiva prova orale (colloquio individuale). Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente giacché non sarà data alcuna comunicazione aggiuntiva, né per posta elettronica né per telefono.

c) Prova orale (colloquio individuale)

La prova orale consisterà in un colloquio individuale che verterà sui contenuti inerenti anche la prova scritta (di cui all'art. 5, comma 3) e su aspetti inerenti alla motivazione del candidato (di cui all'art. 5, comma 4). La valutazione sarà espressa in trentesimi, secondo i seguenti criteri:

- max 6 (sei) punti per la proprietà e la correttezza di espressione formale;
- max 9 (nove) punti per le competenze e conoscenze di cui all'art. 5, commi 3 e 4;
- max 5 (cinque) punti per le giustificazioni e gli approfondimenti delle risposte;
- max 5 (cinque) punti per la pertinenza delle motivazioni alla scelta professionale;
- max 5 (cinque) punti per la qualità e pertinenza delle esperienze maturate.



La prova sarà superata se il candidato riporterà un voto non inferiore a 21/30.

6. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate dal D.M. 30 maggio 2023, n. 694 nei giorni **04, 05, 06 e 07 luglio 2023** nei seguenti orari:

Tipologia per grado di scuola	Data	Ora di convocazione	Inizio della prova
Infanzia	04/07/2023	9.00	11.00
Primaria	05/07/2023	9.00	11.00
Secondaria I grado	06/07/2023	9.00	11.00
Secondaria II grado	07/07/2023	9.00	11.00

- 7. Il calendario di cui al precedente comma 6 ha valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge.
- 8. I candidati che si presentino oltre l'ora di convocazione stabilita non saranno ammessi.

Art. 6 - Obblighi del candidato

- 1. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi per le operazioni di appello e identificazione nella sede e nell'orario indicati dall'Università attraverso apposito avviso pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
- 2. Inoltre, potranno accedere all'aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di identificazione, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si presentassero senza documenti, con documenti non validi, in ritardo, non saranno ammessi.
- 3. Per accedere alla prova ciascun candidato dovrà aver compiuto l'iscrizione. Qualora il candidato non risultasse nell'elenco predisposto dall'Università, affinché l'iscrizione alla prova sia ritenuta valida ed effettiva, il giorno della prova il candidato dovrà dimostrare l'avvenuta iscrizione esibendo la ricevuta del versamento del contributo di euro 150,00 (centocinquanta/00) effettuato nei tempi previsti. Il versamento del contributo di euro 150,00 (centocinquanta/00) dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 22 giugno 2023 alle ore 23.59.
- 4. I candidati con DSA certificati potranno usufruire dell'uso di strumenti compensativi o misure dispensative durante lo svolgimento delle prove presentando apposita richiesta all'atto dell'iscrizione alla prova di accesso.
- 5. L'assenza del candidato al test preselettivo e/o alla prova scritta e/o alla prova orale sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa, ed è esclusa la restituzione della quota di iscrizione versata.



Art. 7 – Esonero dalla prova preselettiva

- 1. I candidati con disabilità uguale o superiore all'80% (ottantapercento) saranno ammessi in sovrannumero a partecipare alle successive prove scritte di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b) del presente bando, rispetto al tetto massimo indicato dal comma 3 dell'articolo 4 del D.M. 92/19.
- 2. In deroga all'art. 4, comma 4, del D.M. 08 febbraio 2019, n. 92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VII ciclo, presso l'Università Internazionale degli Studi di Roma, ma che non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove a causa di misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), sono ammessi direttamente alla prova scritta. Al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le necessarie verifiche, il candidato dovrà inviare alla segreteria del corso di specializzazione per le attività di sostegno, tramite e-mail segreteria.css@unint.eu, la documentazione da cui emerge la sottoposizione alle misure restrittive.
- 3. Inoltre, sono ammessi direttamente alle prove di accesso senza partecipare al test preselettivo i docenti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio anche non consecutive per il grado scolastico per il quale concorrono, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura. Si precisa che le tre annualità di servizio utilizzate per l'accesso diretto alla prova scritta NON saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 9 del bando e ciò anche nel caso in cui la prova preselettiva non venga svolta.
- 4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 694/2023 coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che negli **ultimi cinque anni** abbiano prestato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento concorrono per la quota di riserva di cui all'art. 1, comma 4, del presente bando.
- 5. Accedono direttamente alla prova scritta i soggetti indicati al comma 4 del presente articolo.
- 6. Il possesso dei requisiti necessari per ottenere l'esonero dalla prova preselettiva e di cui ai commi precedenti dovrà essere dichiarato all'interno della domanda di partecipazione.

Art. 8 - Commissione esaminatrice

- 1. La commissione esaminatrice per la prova di accesso sarà nominata con decreto rettorale ai sensi della legge 241 del 1990 e successive modificazioni.
- 2. Durante lo svolgimento delle prove, la commissione si avvarrà dell'assistenza di personale docente e/o amministrativo per l'identificazione dei candidati e la vigilanza.

Art. 9 - Titoli di accesso, culturali e professionali



- 1. I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentare i titoli di accesso, entro la scadenza che sarà indicata contestualmente alla pubblicazione della graduatoria degli esiti della prova scritta e, qualora in loro possesso, potranno presentare eventuali altri titoli (culturali, professionali, di studio e scientifici), valutabili ai fini dell'elaborazione della graduatoria finale solo se posseduti prima dell'iscrizione alla prova d'accesso.
- 2. I titoli valutabili e i corrispondenti criteri di valutazione sono i seguenti:

Titoli valutabili

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili è di **10 (dieci) punti**, di cui un massimo di 5 (cinque) punti al servizio di insegnamento e un massimo di 5 (cinque) punti ai titoli culturali, professionali, di studio e scientifici.

I punti sono assegnati secondo le modalità di seguito riportate per ciascuna tipologia:

- a) Anni di sevizio di insegnamento sul sostegno: 1 (uno) punto per ogni anno di servizio di insegnamento sul sostegno fino ad un massimo di 5 (cinque) punti. Per "anno" si intendono almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi per anno oppure servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio scolastico. Tale servizio dovrà essere stato prestato esclusivamente nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione. Il servizio prestato su posto comune o su altri gradi di scuola differenti da quello per cui si concorre, non è valutabile.
- b) Dottorato di ricerca: 2 (due) punti per il possesso del titolo di Dottore di ricerca;
- c) **Pubblicazioni: 0,5 (zerovirgolacinque) punti** fino a un massimo di 1 (uno) punto per pubblicazioni (dotate di ISBN o ISSN) inerenti ai contenuti disciplinari dei SSD: M-PED/01; M-PED/02; M-PED/03; M-PED/04 e in tutti quelli relativi ai settori M-PSI;
- d) Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea e master: 1 (uno) punto fino a un massimo di 2 (due) punti per ogni diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello (60 CFU 1500 ore) in ambito pedagogico e psicologico;

I candidati in possesso di titolo conseguito all'estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione:

- del titolo straniero accompagnato da diploma supplement riconosciuto o da dichiarazione di valore rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica italiana, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane. In casi particolari potrà essere richiesta un'integrazione della documentazione.
- 2) della domanda di cui alla lettera c) del comma precedente, nel qual caso l'ammissione è con riserva.
- 3. La mancata o la ritardata presentazione dei titoli rispetto la scadenza indicata comporterà la non valutazione dei medesimi ai fini della graduatoria finale e, nel caso dei titoli di accesso, l'esclusione dalla selezione.



- 4. La documentazione relativa ai titoli culturali e professionali valutabili secondo le tipologie specificate al precedente comma 2 (lettere a, b, c, d) dovrà essere caricata, pena la non valutazione dei medesimi, secondo le seguenti modalità:
 - Esclusivamente in formato .pdf. Altri formati (per esempio: .doc, .jpeg, ecc.) non verranno valutati;
 - Tutta la documentazione relativa a uno o a diversi titoli culturali e professionali ricadenti in ciascuna delle tipologie specificate al comma 2 (lettere a, b, c, d) dovrà essere presentata in un unico file. Non saranno pertanto valutati più file riferiti a un medesimo titolo;
 - Per ogni tipologia di titolo culturale e professionale valutabile non potranno essere caricati
 più file rispetto a quelli che concorrono al raggiungimento del massimo dei punti per
 quella tipologia (per esempio: in riferimento alla tipologia d "Diploma di perfezionamento
 post diploma o post laurea e master" riportata al comma 2, è possibile caricare in un unico
 file al massimo 2 titoli utili al conseguimento dei 2 (due) punti previsti per quella tipologia
 di titolo;
 - Ogni file dovrà essere denominato con una dicitura che indichi la tipologia di titolo (per esempio, in riferimento al titolo *c* "Pubblicazioni" si dovrà caricare un unico file denominato "c_pubblicazioni") contenente il numero di pubblicazioni che concorrono al raggiungimento del massimo dei punti per quella tipologia.
- 5. La valutazione dei titoli sarà effettuata solo per quei candidati che abbiano superato la prova orale.
- 6. Ai sensi della normativa vigente, l'Università si riserva, in ogni momento, di verificare la veridicità di quanto autocertificato dai candidati e di adottare i conseguenti provvedimenti laddove l'esito di tale verifica fosse negativo.

Art. 10 - Graduatoria

- 1. La graduatoria degli ammessi al corso sarà formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che avranno superato la prova orale, sommando ai punteggi conseguiti in tutte le prove [b) e c)] dell'art. 5 del presente bando, il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di cui all'art. 9 del presente bando. In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato con maggiore anzianità di servizio d'insegnamento sul sostegno nel grado in cui si concorre. In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato anagraficamente più giovane.
- 2. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web di Ateneo entro 20 (venti) giorni dal termine delle prove orali.
- 3. I candidati collocati in posizione utile potranno iscriversi al corso, entro i termini e nelle modalità indicati in calce alla graduatoria.
- 4. In caso di collocazione in posizione utile nelle graduatorie relative a più gradi di scuola, il candidato dovrà optare per l'iscrizione ad un solo corso.



- 5. La graduatoria finale, divisa per ordine e grado di scuola, sarà pubblicata nel sito web www.unint.eu. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente. Nessuna comunicazione aggiuntiva sarà inviata né fornita telefonicamente.
- 6. In sede di perfezionamento dell'iscrizione, in caso di collocazione in posizione utile in graduatorie di altri atenei, i candidati, devono comunque fare la scelta per un solo ateneo.
- 7. Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi al corso risulti inferiore al numero dei posti messi a bando, si potrà procedere a integrare la graduatoria con candidati collocati in posizione non utile, ma risultati idonei nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta. Tale ammissione sarà possibile fino al raggiungimento dei posti disponibili assegnati a questo Ateneo.

Art. 11 – Costo, durata, frequenza e sede dei Corsi

- 1. I corsi avranno inizio indicativamente entro il mese di ottobre 2023 e avranno una durata di non meno di otto mesi, per un totale di 1500 ore (corrispondenti a 60 CFU), costituite da lezioni frontali, laboratori, tirocinio e studio individuale e dovranno terminare entro il mese di giugno 2024.
- 2. Le lezioni si terranno di norma nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato. Tuttavia in alcuni periodi potrà essere richiesta una maggiore intensità nella frequenza. La sede di svolgimento del corso sarà l'Ergife Palace Hotel Largo Lorenzo Mossa, 8 (Roma).
- 3. La frequenza è obbligatoria. Saranno ammesse assenze nella percentuale massima del 20% (ventipercento) di ciascun insegnamento, il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai docenti dei diversi insegnamenti.
- 4. Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo di frequenza di tutte le attività previste, senza riduzioni né possibilità di recupero.
- 5. La tassa d'immatricolazione al corso è fissata in euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) da versare in 4 (quattro) rate da euro 800,00 (ottocento/00) ciascuna, nelle scadenze e con le modalità che verranno riportate in calce alla graduatoria finale. Alla prima rata della tassa d'immatricolazione deve essere aggiunto il bollo di euro 16,00 (sedici/00).
- 6. Per i candidati collocati in posizione utile in graduatoria e che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno nei precedenti cicli di specializzazione banditi ai sensi del D.M. 249/2010, la tassa di iscrizione al corso è fissata in euro 2.000,00 (duemila/00) da versare in 4 (quattro) rate, nelle scadenze e con le modalità che verranno riportate in calce alla graduatoria finale. Alla prima rata della tassa d'immatricolazione deve essere aggiunto il bollo di euro 16,00 (sedici/00).
- 7. In caso di ritardo nel pagamento delle rate, è prevista un'indennità di mora pari ad euro 25,00



(venticinque/00) per il pagamento effettuato nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuna rata ovvero euro 100,00 (cento/00) per il pagamento effettuato oltre il termine di trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuna rata.

8. La mancata regolarizzazione del pagamento delle tasse universitarie non permetterà di sostenere attività didattiche né compiere alcun atto amministrativo.

Art. 12 - Procedura di iscrizione alla prova di accesso e termine di scadenza (Modalità di iscrizione)

- 1. La partecipazione alle prove di accesso (test preselettivo + prova scritta + prova orale) è subordinata, pena l'esclusione, al perfezionamento dell'iscrizione, entro il termine perentorio del giorno 22 giugno 2023 alle ore 23.59 e prevede la seguente procedura telematica:
 - a) collegarsi al sito web dell'Ateneo all'indirizzo https://my.unint.eu/sso effettuare la registrazione e utilizzare le credenziali così ottenute per procedere all'iscrizione al test relativo alla classe a cui si desidera iscriversi. Una volta effettata la registrazione, si può consultare la guida disponibile al seguente link: Guida all'iscrizione al test;
 - b) per iscriversi alla prova di accesso, dopo aver effettuato il login sul Sistema Segreterie Studenti Online (ESSE3), cliccare la voce del menu di sinistra **Segreteria**, **Test di ammissione** e selezionare il test relativo alla classe cui si desidera iscriversi;
 - c) al termine della procedura di iscrizione sarà possibile stampare il relativo MAV per effettuare il versamento del contributo di **euro 150,00** (centocinquanta/00) <u>non rimborsabile in nessun caso.</u>
- 2. Il pagamento del MAV dovrà essere effettuato entro il **22 giugno 2023 alle ore 23.59** presso un qualsiasi istituto bancario o ufficio postale, se titolari di conto Banco Posta.
- 3. Qualora si sia in possesso dei titoli di accesso richiesti per più gradi di scuola e si intenda sostenere prove per più gradi di scuola, la procedura va ripetuta per ogni grado di scuola per il quale si intenda conseguire la specializzazione.
- 4. Sarà possibile ristampare il MAV in qualsiasi momento seguendo le indicazioni segnalate al seguente link: <u>Guida ristampa MAV</u>.
- 5. I candidati con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, in relazione alla propria disabilità potranno fare esplicita richiesta di ausili necessari, nonché di eventuali tempi aggiuntivi per poter sostenere la prova, all'atto dell'iscrizione, allegando la documentazione certificativa rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi delle leggi vigenti.
- 6. <u>Non è previsto esonero dal pagamento della quota di ammissione alla selezione per alcuna tipologia di candidati ivi compresi coloro che sono esonerati dalla prova preselettiva.</u>
- 7. Non è ammesso l'utilizzo della CARTA DOCENTE per il pagamento del contributo di ammissione



al test preselettivo e all'iscrizione al corso.

- 8. Per ogni eventuale problema tecnico e/o operativo, è possibile aprire una segnalazione utilizzando https://my.unint.eu/helpdesk. Le problematiche di tipo amministrativo, devono essere inviate all'indirizzo segreteria.css@unint.eu.
- 9. <u>La domanda di ammissione, una volta stampata, non deve essere consegnata e non deve essere spedita alla Segreteria del corso di specializzazione per le attività di sostegno, ma dovrà essere conservata dal candidato come ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line.</u>
- 10. Le domande di ammissione presentate secondo le modalità sopraindicate si considerano prodotte in tempo utile solo se pervenute a questa Amministrazione tramite la procedura on line sopra descritta entro il termine perentorio di scadenza del bando. Verranno pertanto escluse le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine, nonché quelle pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate.
- 11. Non è ammessa la presentazione della domanda via e-mail o via fax.
- 12. Il giorno del test preselettivo, al momento del riconoscimento, i candidati dovranno esibire la copia della ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo obbligatorio di iscrizione di euro 150,00 (centocinquanta/00) che sarà trattenuta dalla commissione qualora il pagamento non risultasse già acquisito dal sistema informatico di Ateneo. Nel caso in cui i candidati non avessero con sé la ricevuta (o una copia di essa) e il pagamento non risultasse già acquisito, il candidato sarà ammesso al test preselettivo con riserva.
 - In questi casi, l'iscrizione sarà convalidata dopo l'acquisizione da parte della Segreteria del corso di specializzazione per le attività di sostegno di copia della ricevuta del contributo di ammissione di euro 150,00 (centocinquanta/00), attestante, a pena di esclusione, l'avvenuto pagamento entro il previsto termine di scadenza fissato dal presente bando.
 - Il pagamento oltre il previsto termine di scadenza è causa di esclusione dalla presente procedura selettiva.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca Gabrielli.

Art. 14 -Trattamento dei dati personali

 In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e in base a quanto indicato in <u>https://www.unint.eu/privacy.html</u> si informa che l'Università degli Studi Internazionali di Roma si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dalle persone interessate. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura in oggetto.



- 2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva ed all'eventuale iscrizione ai corsi e, ove previsto, per la valutazione dei requisiti di partecipazione alle prove di ammissione e dell'attribuzione del punteggio ottenuto da ciascun candidato. Il rifiuto di conferire i dati non consentirà pertanto l'accesso alla selezione.
- 3. Il trattamento dei dati personali è curato con una procedura informatizzata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
- 4. Il conferimento dei dati sensibili relativi allo stato di salute è facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire le condizioni paritarie durante lo svolgimento della prova, ai sensi e per gli effetti della normativa sull'assistenza delle persone disabili (legge 104/1992).
- 5. I dati personali dei candidati saranno trattati dal personale incaricato del trattamento con le seguenti modalità:
 - a) registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico;
 - b) organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuale;
 - c) pubblicazione dei risultati con le modalità indicate nel presente bando.
- 6. I dati potranno essere comunicati al Ministero dell'Università e della Ricerca per le rilevazioni statistiche periodiche e obbligatorie. Potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini statistici istituzionali.
- 7. L'interessato potrà rivolgersi al Responsabile del procedimento, al fine di esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto ad opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Roma, 8 giugno 2023

Prof. Francisco Matte Bon



ALLEGATO A TITOLI DI ACCESSO

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI ABILITANTI

- 1. Lauree in scienze della formazione primaria o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 2. Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 3. Diploma sperimentale ad indirizzo psicopedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, presso gli Istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 4. Diploma sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, presso gli Istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

PER LA SCUOLA PRIMARIA: POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI ABILITANTI

- 1. Lauree in scienze della formazione primaria o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 2. Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 3. Diploma sperimentale ad indirizzo psicopedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, presso gli Istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 4. Diploma sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, presso gli Istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

PER LA SCUOLA SECONDARIA I GRADO CON ABILITAZIONE: POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI

- 1. Abilitazione secondo i requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017;
- 2. Abilitazione estera sono ammessi con riserva coloro che hanno presentato entro la data di scadenza del presente bando la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

PER LA SCUOLA SECONDARIA di I GRADO SENZA ABILITAZIONE: POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI

Laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma di II livello dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (la coerenza, ai sensi dei DD.MM. n.



19, del 14.02.2016 e n. 259, del 09.05.2017, deve sussistere, pena l'esclusione, sia in ordine alla classe di concorso a cui si chiede di partecipare e sia in ordine agli esami previsti dalla normativa predetta).

Inoltre, i candidati devono avere acquisito 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche certificati ai sensi del D.M. 616/2017, salvo eventuali modifiche normative.

PER LA SCUOLA SECONDARIA II GRADO CON ABILITAZIONE: POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI

- 1. Abilitazione secondo i requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017;
- 2. Abilitazione estera sono ammessi con riserva coloro che hanno presentato entro la data di scadenza del presente bando la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

PER LA SCUOLA SECONDARIA II GRADO SENZA ABILITAZIONE: POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI

 Laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma di II livello dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (la coerenza, ai sensi dei DD.MM. n. 19, del 14.02.2016 e n. 259, del 09.05.2017 deve sussistere, pena l'esclusione, sia in ordine alla classe di concorso a cui si chiede di partecipare e sia in ordine agli esami previsti dalla normativa predetta);

Inoltre, i candidati devono avere acquisito 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche certificati ai sensi del D.M. 616/2017, salvo eventuali modifiche normative.

2. Insegnante tecnico pratico, per quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 08.02.2019 n. 92 (Diploma).